



Statuto del partito politico PODEMOS

Traduzione rilasciata sotto Licenza Creative Commons BY-NC-SA
Fonte: http://podemos.info/wp-content/uploads/2015/05/estatutos_de_podemos.pdf

Indice

Titolo I **Principi Organizzativi**

Capitolo 1
Denominazione, scopo e domicilio

Articolo 1. Denominazione
Articolo 2. Ambito di applicazione e scopo
Articolo 3. Domicilio

Capitolo 2
Affiliati e affiliate
Sezione Prima
Diritti e doveri

Articolo 4. Affiliati ed affiliate
Articolo 5. Ammissione
Articolo 6. Diritti degli affiliati e delle affiliate
Articolo 7. Obblighi degli affiliati e delle affiliate
Articolo 8. Cancellazione dell'affiliato/a

Titolo II **Organi di rappresentanza, di governo e di amministrazione**

Articolo 9. Gli organi di PODEMOS

Capitolo 1
Organi di livello statale

Sezione Prima
Assemblea Cittadina

Articolo 10. Definizione
Articolo 11. Composizione dell'Assemblea Cittadina
Articolo 12. Competenze dell'Assemblea Cittadina
Articolo 13. Funzionamento dell'Assemblea Cittadina Statale
Articolo 14. Procedure per convocare consultazioni vincolanti e consultazioni revocatorie

al di fuori del quadro delle Assemblee Cittadine

Articolo 15. Tipi di Assemblea Cittadina: Assemblea Cittadina Ordinaria e Assemblea Cittadina Straordinaria

Sezione Seconda

Il Consiglio Cittadino

Articolo 16. Il Consiglio Cittadino Statale

Articolo 17. Composizione del Consiglio Cittadino Statale

Articolo 18. Competenze del Consiglio Cittadino Statale

Articolo 19. Meccanismi per la convocazione del Consiglio Cittadino

Articolo 20. Organizzazione del Consiglio Cittadino

Articolo 21. Norme di funzionamento del Consiglio Cittadino

Articolo 22. Elezione del Consiglio Cittadino

Articolo 23. Procedure vincolanti di interlocuzione tra i circoli e le Assemblee e i Consigli Cittadini dei distinti livelli territoriali e settoriali

Sezione Terza

Segretario/a Generale Statale

Articolo 24. Il Segretario/a Generale Statale

Articolo 26. Elezione del/la Segretario/a Generale Statale

Sezione Quarta

Consiglio di Coordinamento

Articolo 27. Il Consiglio di Coordinamento

Capitolo 2

Organi di aree territoriali (autonome, insulari e comunali)

Sezione Prima

Articolo 28. Principi di base per la costituzione ed il funzionamento di Organi di aree territoriali (autonome, insulari e comunali)

Sezione Seconda

Assemblee Cittadine Territoriali (autonome, insulari e comunali)

Articolo 29. Definizione e composizione delle Assemblee Cittadine Territoriali (autonome, insulari e comunali)

Articolo 30. Competenze esclusive e non trasferibili delle Assemblee Cittadine Territoriali

Articolo 31. Tipi di Assemblee Cittadine Territoriali: Assemblee ordinarie e straordinarie

Articolo 32. Il funzionamento delle Assemblee Cittadine Territoriali ordinarie e straordinarie

Articolo 33. Procedure per convocare consultazioni vincolanti e consultazioni revocatorie vincolanti alle Assemblee Cittadine Territoriali (autonome, insulari e municipali)

Sezione Terza

Consigli Cittadini Territoriali (autonomi, insulari e comunali)

Articolo 34. I Consigli Cittadini Territoriali (autonomi, insulari e comunali)

Articolo 35. Composizione dei Consigli Cittadini Territoriali

Articolo 36. Competenze dei Consigli Cittadini Territoriali
Articolo 37. Funzionamento dei Consigli Cittadini Territoriali
Articolo 38. Elezione dei Consigli Cittadini Territoriali

Sezione Quattro
Segretario/a Generale Territoriale

Articolo 39. Il/la Segretario/a Generale Territoriale
Articolo 40. Elezione del/la Segretario/a Generale Territoriale

Titolo IV **Circoli**

Capitolo 1
Circoli territoriali

Articolo 41. Definizione di Circolo territoriale
Articolo 42. I Circoli Territoriali
Articolo 43. La costituzione dei Circoli Territoriali
Articolo 44. Principio di non duplicazione
Articolo 45. Garanzie di riconoscimento
Articolo 46. Entità giuridica dei Circoli

Capitolo 2
Circoli settoriali o tematici

Articolo 47. I Circoli settoriali
Articolo 48. Riconoscimento dei Circoli settoriali
Articolo 49. Principio di non duplicazione dei Circoli settoriali
Articolo 50. Garanzie di riconoscimento dei Circoli settoriali

Capitolo 3

Le competenze dei Circoli

Articolo 51. Le competenze dei Circoli

Capitolo 4
Principi organizzativi dei Circoli

Articolo 52. La partecipazione nei Circoli

Articolo 53. Processi decisionali nei Circoli
Articolo 54. Garanzie decisionali straordinarie
Articolo 55. L'esercizio delle competenze degli organi dei Circoli
Articolo 56. Finanziamento e trasparenza nei Circoli

Capitolo 5
Portavoce

Articolo 59. I Portavoce

Titolo IV

Commissione delle garanzie democratiche

Articolo 60. Definizione di Commissione delle garanzie democratiche

Articolo 61. Composizione e elezione dei membri della Commissione delle garanzie democratiche

Articolo 62. Funzioni della Commissione delle garanzie democratiche

Articolo 63. Il funzionamento della Commissione delle garanzie democratiche

Articolo 64. Regolamento della Commissione delle garanzie democratiche

Titolo V

Regime disciplinare

Articolo 65. Il Regime disciplinare

Titolo VI

Amministrazione e controllo democratico

Articolo 66. L'esercizio economico del partito coinciderà con l'anno naturale

Articolo 67. Il revisore

Articolo 68. Accesso ai documenti economici

Articolo 69. Regime documentario. Obblighi contabili

Titolo VII

Scioglimento, fusione e federazione del partito

Articolo 70. Scioglimento, fusione e federazione del partito

Articolo 71. Comitato di liquidazione

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ALLEGATI

ALLEGATO I. Procedure dell'Assemblea Cittadina

ALLEGATO II. Convocazione di dibattiti nei Consigli Cittadini

Titolo I

Principi organizzativi

Capitolo 1

Nome, indirizzo e fine

Articolo 1. Denominazione

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione spagnola e il 1 della Legge Organica 6/2002, del 27 giugno, sui partiti politici (LOPP) si costituisce il partito politico chiamato PODEMOS, le cui iniziali sono PODEMOS, le cui sigle sono PODEMOS ed il cui simbolo è una rappresentazione di tre cerchi bianchi su sfondo quadrato viola con la parola PODEMOS maiuscola nella parte inferiore.



2. Per impostare il simbolo ed il nome del partito, le organizzazioni di base che lo decidano, possono usare in aggiunta al Castigliano, una delle lingue ufficiali riconosciute dalla Costituzione spagnola.

3. Nel suo funzionamento, PODEMOS è disciplinata dalle disposizioni del PRESENTE Statuto, del LOPP, delle altre disposizioni legali vigenti e dei Regolamenti da sviluppare. PODEMOS rispetterà le obbligazioni documentali e contabili previste dalla LOPP, che saranno assunte dai diversi membri degli organi di PODEMOS secondo la loro designazione, funzioni e responsabilità.

4. I regolamenti che disciplinano e regolano i mandati contenuti nel presente Statuto e quegli aspetti di funzionamento, relazioni, diritti e doveri previsti qui, obbligano tutte le organizzazioni che dipendono da PODEMOS e tutti/e i suoi/sue affiliati/e.

5. Le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti prevarranno su eventuali disposizioni contrarie. La Commissione delle Garanzie Democratiche sarà competente a risolvere i conflitti di applicazione delle disposizioni statutarie che potranno sorgere tra le organizzazioni di livello inferiore.

6. Lo Statuto e i regolamenti saranno resi pubblici per generale conoscenza.

Articolo 2. Ambito di applicazione e scopo

1. PODEMOS è un partito politico di livello statale costituito per contribuire democraticamente alla determinazione della politica nazionale ed alla realizzazione della volontà politica dei/delle cittadini/e, così come per promuovere la loro partecipazione alle istituzioni politiche rappresentative di carattere politico mediante la presentazione e l'appoggio a candidati/e nelle corrispondenti elezioni, secondo le seguenti finalità specifiche:

a. Promuovere la partecipazione democratica di tutte le persone nella decisione e nell'attuazione di tutte le politiche pubbliche. PODEMOS si organizza in maniera democratica e incoraggia il dibattito e la partecipazione aperta, rispettosa e diretta di tutti i suoi membri, nel processo decisionale dell'organizzazione.

b. Promuovere l'attuazione della Dichiarazione universale dei Diritti umani in tutti gli ambiti sociali, politici ed istituzionali.

2. A tal fine, PODEMOS sviluppa la sua attività seguendo i seguenti principi:

a. Tutti gli/le affiliati/e di PODEMOS hanno voce e voto, senza alcuna discriminazione in base alla nazionalità, al luogo o paese di origine, aspetto fisico, razza, origine etnica, lingua, disabilità, età, opinione politica o di qualsiasi altra natura, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, istruzione, stato civile e di famiglia, condizione o situazione economica. Al fine di garantire l'esercizio di questo diritto, PODEMOS consentirà l'utilizzo di tutte le lingue dello Stato, faciliterà l'accessibilità di tutti i suoi spazi e documenti, stimolerà la formazione, faciliterà la conciliazione della vita familiare e lavorativa, e promuoverà la diversità. Il voto di tutti/e gli/le affiliati/e di PODEMOS ha lo stesso valore quantitativo (una persona, un voto) e qualitativo (non ci sono voti qualificati), così che il principio di eguaglianza politica non possa subire alcuna alterazione.

b. In PODEMOS ogni persona ha diritto ad esercitare il voto attivo (eleggere) e passivo (essere eletti/e), con unici requisiti quelli che la legge impone a tutti i livelli dell'organizzazione, con i limiti fissati dal nostro Codice Etico ed i regolamenti stabiliti in questo senso.

c. PODEMOS promuove il genere come unico correttivo all'esercizio del diritto al voto passivo (essere eletti/e). Gli organi collegiali di PODEMOS dovranno avere una rappresentanza di donne e uomini che non deve situarsi al di fuori del rapporto 40/60 per ogni genere. Per garantire il diritto di uguaglianza, verrà facilitata la rimozione degli ostacoli che potrebbero essere promossi limitare la partecipazione attiva di entrambi i sessi. In particolare gli organi esecutivi di PODEMOS devono presentare un piano annuale che raccolga le iniziative in questo senso ed in ogni caso dovrà includere un piano di conciliazione con la vita familiare e la figura dei congedi per motivi familiari.

d. L'unità di base dell'organizzazione di PODEMOS è il Circolo. Il Circolo è lo strumento con cui PODEMOS promuove la partecipazione, il dibattito e la relazione attiva con la società. Il Circolo, per la propria costituzione, organizzazione, sviluppo e funzionamento interno si atterrà alle disposizioni del Protocollo di Validazione e Riconoscimento dei Circoli approvato come parte di questo Statuto.

e. L'elaborazione dei programmi elettorali, la preparazione delle liste dei candidati agli organi di rappresentanza istituzionale e l'elezione dei portavoce o dei membri dei Consigli cittadini di PODEMOS si effettueranno nel rispetto di questi Statuti, dei Regolamenti e del Codice etico, sempre in maniera aperta a tutti gli iscritti di PODEMOS nel corrispondente livello territoriale. Si svolgeranno sempre processi di dibattito cittadino sui contenuti dei programmi e verranno impiegate modalità referendarie per l'elezione tra i candidati concorrenti.

f. PODEMOS è un'organizzazione statale che opera secondo criteri di universalità, coerenza e responsabilità. L'assunzione di decisioni che riguardino PODEMOS complessivamente, quale sia il livello settoriale o territoriale della questione, competono all'Assemblea cittadina statale o agli organi delegati. Competono altresì all'Assemblea cittadina statale (o agli organi delegati) tutte le decisioni relative alle linee guida dell'azione

politica generale, agli obiettivi organizzativi, ai mezzi di finanziamento, alla rappresentanza e alle azioni giuridiche, alla pianificazione delle strategie elettorali generali in tutti i livelli territoriali, alla definizione di politiche di accordi o eventuali alleanze con altri gruppi sociali o politici, ecc. La partecipazione nella decisione di tutti gli affiliati di PODEMOS sarà ciò che garantirà sempre un'azione coordinata, coerente e responsabile dell'organizzazione in tutti i livelli territoriali e settoriali.

g. PODEMOS promuove la partecipazione diretta di tutti i suoi membri nei processi di assunzione di decisioni che riguardino l'organizzazione in maniera rilevante, ricorrendo a tutti gli strumenti in presenza e telematici che possano ampliare e garantire la partecipazione politica democratica. PODEMOS appoggerà tutti gli spazi presenziali e, al contempo, utilizzerà diversi strumenti informatici per agevolare la deliberazione e l'assunzione di decisioni tra tutti e tutte. Attraverso le azioni stimolate da ogni livello dell'organizzazione e, soprattutto, dai Circoli, si attiveranno quei meccanismi utili a facilitare la partecipazione in condizioni di uguaglianza per coloro i quali possano avere maggiori difficoltà di accesso a Internet.

Articolo 3. Domicilio.

La sede legale di PODEMOS è situata a Madrid (provincia di Madrid), in Calle (via) Zurita n.21. Il domicilio potrà essere modificato, entro i limiti municipali, con il consenso del Consiglio di coordinamento.

Capitolo 2 Affiliati e affiliate

Sezione prima Diritti e doveri

Articolo 4. Sugli affiliati e sulle affiliate.

Potranno essere affiliati/e di PODEMOS le persone fisiche, maggiori di 16 anni, che non abbiano limitata o ristretta la propria capacità di agire, così come i/le cittadini/e stranieri/e laddove la normativa vigente lo consenta. Nell'ambito di questi Statuti, i termini affiliato/a e iscritto/a si utilizzano come sinonimi, attribuendo loro gli stessi diritti e doveri.

Articolo 5. Ammissione.

1. L'affiliazione a PODEMOS sarà individuale previa iscrizione di qualsiasi persona che difenda la democrazia, la tutela di tutti e ognuno dei diritti contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti umani e accetti i principi e il funzionamento di PODEMOS.

2. La Commissione delle Garanzie democratiche, su proposta di un membro di PODEMOS, potrà verificare l'ammissione degli/delle iscritti/e, sempre che tale ammissione non si fosse conformata agli statuti o ai principi etici e organizzativi di PODEMOS, previo l'avvio del corrispondente procedimento disciplinare.

3. Nel partito ci sarà il Registro degli affiliati/e, dove saranno racchiusi i relativi dati.

Articolo 6. Diritti degli affiliati e delle affiliate.

1. Gli/Le affiliati/e a PODEMOS avranno il diritto di partecipare alle attività del partito e agli organi di governo e di rappresentanza, di esercitare il diritto di voto, così come di assistere alle corrispondenti Assemblee cittadine, in accordo con le disposizioni di questi Statuti e dei Regolamenti che le disciplinano. In concreto, sono diritti degli/delle affiliati/e:

a. Essere elettori ed eleggibili per le cariche.

b. Essere informati circa la composizione degli organi direttivi e di amministrazione o sulle decisioni adottate dagli organi direttivi, sulle attività realizzate e sulla situazione economica.

c. Impugnare gli accordi degli organi di partito ritenuti contrari alla Legge o agli Statuti.

d. Esprimere liberamente le proprie opinioni nei dibattiti interni.

Articolo 7. Doveri degli affiliati e delle affiliate di PODEMOS.

1. Sono doveri degli affiliati e delle affiliate di PODEMOS:

- a. Sottoscrivere il Codice etico.
- b. Condividere le finalità di PODEMOS e collaborare per il conseguimento delle stesse. Contribuire, per quanto possibile, al miglioramento del funzionamento della democrazia a tutti i livelli sociali e politici e promuovere, nel limite delle possibilità, l'applicazione dei Diritti umani.
- c. Rispettare le disposizioni dei presenti Statuti e i regolamenti di disciplina.
- d. Riconoscere e osservare gli accordi validamente siglati dagli organi di partito.
- e. Rispettare le manifestazioni interne ed esterne dei compagni, delle compagne, e degli organi collegiali di PODEMOS.

2 Ogni affiliato/a di PODEMOS potrà iscriversi, qualora lo manifesti espressamente, a un Circolo PODEMOS su base territoriale o settoriale, dove eserciterà il proprio diritto di voto, senza che vi siano pregiudizi di sorta nei confronti di affiliati/e che, avendo, per diverse ragioni, mobilità territoriale nel corso dell'anno, possono eventualmente partecipare senza diritto di voto alle riunioni di altri Circoli territoriali o settoriali.

3. La condizione di membro di PODEMOS si acquisisce mediante l'iscrizione alla pagina web corrispondente, attraverso la compilazione dell'apposito modulo presente nella stessa.

Articolo 8. Cancellazione dell'affiliato/a

Qualsiasi affiliato/a del partito potrà porre fine alla propria affiliazione mediante debita comunicazione per iscritto. O attraverso i mezzi adibiti nella pagina web di PODEMOS.

Titolo II

Sugli organi di rappresentanza, di governo e di amministrazione

Articolo 9. Gli organi di PODEMOS

Gli organi di PODEMOS sono:

- a. L'**Assemblea cittadina** (statale, autonoma e municipale)
- b. Il **Consiglio cittadino** (statale, autonomo e municipale)
- c. Il/La **Segretario/a generale** (statale, autonomo e municipale)
- d. Il **Consiglio di coordinamento** (statale, autonomo e municipale)
- e. La **Commissione delle Garanzie democratiche** (statale e autonoma)

Capitolo 1

Sugli organi di livello statale

Sezione prima

L'Assemblea cittadina

Articolo 10. Definizione

1. L'Assemblea cittadina statale è il massimo organo deliberativo di PODEMOS a livello statale ed è competente per esercitare le sue funzioni in maniera continuativa. Tutte le persone iscritte/affiliate a PODEMOS hanno il diritto di partecipare con voto e parola

nell'Assemblea cittadina statale.

2. L'Assemblea cittadina statale monitorerà i meccanismi presenziali e telematici, al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti di partecipazione e decisione di tutte le persone iscritte a PODEMOS.

3. L'Assemblea cittadina statale, in quanto massimo organo deliberativo di PODEMOS, sarà consultata con carattere conoscitivo per l'assunzione di tutte le decisioni di particolare rilevanza e sempre per quelle competenze che le sono attribuite esclusivamente dai presenti Statuti.

4. L'Assemblea cittadina statale di doterà di un Regolamento con norme di funzionamento.

Articolo 11. Composizione dell'Assemblea cittadina.

L'Assemblea cittadina statale è composta da tutte persone iscritte a PODEMOS.

In accordo con quanto stabilito dall'articolo 4 di questi Statuti, le persone iscritte a PODEMOS dovranno avere età maggiore di 16 anni, non avere ristretta capacità di agire e accettare le condizioni d'iscrizione. Le persone iscritte a PODEMOS avranno diritto di ricevere un codice di votazione. Questo codice avrà validità permanente. Le persone iscritte potranno votare in tutte le consulte realizzate dall'organizzazione, sempre che il/la iscritta appartenga al corpo elettorale territoriale o settoriale a cui si rivolge la consulta.

Articolo 12. Competenze dell'Assemblea cittadina.

1. L'Assemblea cittadina è il massimo organo decisionale in PODEMOS. Spetta all'Assemblea cittadina la piena sovranità rispetto a tutte le questioni di particolare rilevanza per l'insieme dell'organizzazione.

2. Le decisioni di qualsiasi Assemblea saranno vincolanti e non potranno essere revocate, se non dalla stessa Assemblea.

3. Saranno competenze esclusive e non trasferibili dell'Assemblea cittadina:

a. Determinare la linea politica generale di PODEMOS.

b. Elaborare le liste elettorali per scegliere cariche pubbliche istituzionali di rappresentanza a carattere statale. Tutte le liste elettorali di tutti i livelli territoriali saranno preparate tramite elezioni primarie e aperte a tutte le persone iscritte a PODEMOS nel rispettivo livello territoriale.

c. Approvare o rifiutare qualsiasi tipo di patto o alleanza pre o post elettorale con altre forze politiche in tutti i livelli dell'amministrazione pubblica (municipale, provinciale, insulare, autonomo o statale), sempre che si comprenda che detti patti possano influire sulla strategia generale di PODEMOS.

d. Approvare i programmi elettorali definitivi dopo un processo di elaborazione partecipativa e l'obbligatorio rapporto di sostenibilità economica.

e. Eleggere e revocare il/la Segretario/a generale.

f. Eleggere e revocare il Consiglio cittadino o chiunque dei suoi membri.

g. Eleggere e revocare la Commissione delle Garanzie democratiche o chiunque dei suoi membri.

h. Approvare gli statuti e loro modificazioni.

4. Altre competenze. L'Assemblea cittadina potrà essere convocata, in accordo con i procedimenti stabiliti in questi Statuti, con carattere permanente e vincolante rispetto a qualsiasi argomento che si consideri di particolare rilevanza.

5. Gli accordi si adotteranno per maggioranza semplice, eccetto nei casi in cui è prevista dallo statuto la maggioranza qualificata di due terzi degli/delle iscritti/e, in particolare per la riforma statutaria e lo scioglimento del partito o per gli altri casi sanciti da regolamentazioni od obbligatorie per legge.

6. Le Assemblee cittadine territoriali di tutti i livelli si doteranno di un Regolamento di norme di funzionamento, rispettando le disposizioni dei presenti Statuti e le leggi vigenti.

Articolo 13. Funzionamento dell'Assemblea cittadina statale

1. Le norme di funzionamento (sistema di votazione, ordine del giorno, periodicità delle riunioni, ecc.) dell'Assemblea cittadina statale, senza discordanze con le disposizioni di questi Statuti, verranno fissate con regolamento. In ogni caso, non potranno trascorrere più di tre anni tra due Assemblee cittadine. Il Consiglio cittadino dovrà convocarla prima del compimento del termine indicato.

Articolo 14. Procedimenti per convocare consulte vincolanti e consulte revocatorie vincolanti al di fuori dell'ambito delle Assemblee cittadine.

Senza difformità con quanto stabilito precedentemente sulla convocazione delle Assemblee cittadine, si potranno convocare consulte di carattere vincolante. Le consulte potranno riguardare linee politiche dell'organizzazione o la revoca/non revoca del mandato di qualunque dei responsabili politici eletti di PODEMOS a qualsiasi livello territoriale in cui si organizza il partito. Potranno partecipare a queste consulte tutti gli iscritti di PODEMOS nel livello territoriale di riferimento o la carica interna per cui si propone la consultazione revocatoria.

a. Potranno convocare una Consulta cittadina di carattere vincolante:

- Il/La Segretario/a generale.
- La maggioranza semplice del Consiglio cittadino statale.
- Il 10% degli iscritti di PODEMOS o il 20% dei Circoli convalidati.

b. Potranno convocare una Consulta revocatoria di una carica di rappresentanza con carattere vincolante:

- Il/La Segretario/a generale.
- La maggioranza assoluta del Consiglio cittadino statale.
- Il 20% degli iscritti di PODEMOS o il 25% dei Circoli convalidati.

Le Consulte revocatorie potranno convocarsi soltanto una volta trascorsa la metà del mandato della carica su cui si istruisce il procedimento revocatorio. Non si potrà instaurare più di un procedimento revocatorio in ogni mandato per una medesima carica organica.

2. Il Consiglio cittadino del livello territoriale corrispondente stabilirà con regolamento i criteri e i procedimenti per disciplinare questi meccanismi di consultazione.

Articolo 15. Tipologie di Assemblea cittadina: Assemblea cittadina ordinaria e Assemblea cittadina straordinaria.

1. Le Assemblee generali possono essere Ordinarie e Straordinarie.

2. L'Assemblea cittadina ordinaria si riunirà ogni tre anni, per affrontare tutti quegli argomenti di propria competenza e sarà convocata dal Consiglio cittadino, statale che si incaricherà dell'organizzazione tecnica della stessa.

3. Qualsiasi Assemblea cittadina convocata al di fuori dei termini ordinari deve essere considerata Assemblea cittadina straordinaria.

4. Per la modifica sostanziale dei principi politici, organizzativi o etici e per l'elezione completa degli organi direttivi sarà necessaria la convocazione dell'Assemblea cittadina

ordinaria o straordinaria che includerà necessariamente momenti di deliberazione presenziale.

5. In qualsiasi momento, secondo i meccanismi stabiliti in questi statuti e con regolamento, si potrà convocare l'Assemblea cittadina straordinaria, tuttavia, in nessun caso potrà trascorrere meno di un anno tra le Assemblee cittadine straordinarie.

6. Hanno competenza per convocare l'Assemblea cittadina straordinaria:

- Il/La Segretario/a generale.
- La maggioranza qualificata di 3/5 del Consiglio cittadino statale.
- Il 25% degli iscritti di PODEMOS o il 30% dei Circoli convalidati a livello statale. (In conformità con quanto stabilito nell'Allegato 1)

7. L'organizzazione tecnica del processo delle Assemblee cittadine ordinarie e straordinarie spetta al Consiglio cittadino. La Commissione delle Garanzie democratiche vigilerà sull'adempimento di tale incarico.

Sezione seconda Il Consiglio cittadino

Articolo 16. Il Consiglio cittadino statale

Il Consiglio cittadino statale è l'organo di direzione politica di PODEMOS e gli spettano le funzioni esecutive dell'organizzazione. I compiti esecutivi quotidiani saranno espletati, nell'ambito delle rispettive responsabilità, dalle distinte Aree di cui si compone il Consiglio.

Articolo 17. Composizione del Consiglio cittadino statale

1. Il Consiglio cittadino sarà composto da 81 membri:

- a. Il/La Segretario/a generale sarà membro onorario del Consiglio cittadino e presiederà le sue riunioni.
- b. I 17 Segretari/e autonomi/e come membri onorari.
- c. Un membro eletto direttamente dagli/dalle iscritti/e di PODEMOS residenti all'estero.
- d. 62 membri scelti direttamente dall'Assemblea cittadina rispettando la parità di genere.

2. E' responsabilità del/della Segretario/a generale garantire il coordinamento delle diverse Aree esecutive. Per questo incarico il/la Segretario/a si appoggerà al Consiglio di Coordinamento.

Articolo 18. Competenze del Consiglio cittadino statale

Sono competenze del Consiglio cittadino statale:

- a. Dare seguito, con funzioni esecutive, alle decisioni approvate dall'Assemblea cittadina statale e a quelle volte a sviluppare la linea politica di PODEMOS.
- b. Convocare l'Assemblea cittadina statale tanto per le questioni obbligatorie quanto per qualsiasi altra consulta, secondo le disposizioni degli Statuti o dei regolamenti che lo disciplinano.
- c. Convocare per questioni di particolare rilevanza, se ritenuto opportuno, qualsiasi Assemblea di livello territoriale inferiore.
- d. Approvare il bilancio e la rendicontazione di ogni esercizio, fermo restando che l'Assemblea cittadina statale possa richiederne ratifica secondo i procedimenti previsti.
- e. Approvare i bilanci delle campagne elettorali e delle campagne specifiche a livello statale, fermo restando che l'Assemblea cittadina possa richiederne ratifica secondo i procedimenti previsti.
- f. Redigere e aggiornare periodicamente il Registro degli affiliati e garantire l'assolvimento

di tutti i requisiti previsti dalla Legge sulla protezione dei dati personali.

g. Nominare, tra i suoi membri e su proposta del/della Segretario/a generale, un Consiglio di coordinamento (dalle 10 alle 15 persone), incaricato di coordinare il lavoro delle diverse Aree e di fare propri i compiti esecutivi nel periodo in cui il Consiglio cittadino non si trovi riunito.

h. Elaborare, discutere e approvare una relazione di gestione e di analisi politica da presentare pubblicamente ogni anno.

Articolo 19. Meccanismi per convocare il Consiglio cittadino

1. Il Consiglio cittadino potrà essere convocato in qualsiasi momento:

- a. Su proposta del/della Segretario/a generale.
- b. Su petizione del 25% del Consiglio cittadino.
- c. Su petizione del 10% degli iscritti di PODEMOS o del 10% dei Circoli convalidati.

2. In nessun caso potranno trascorrere più di tre mesi tra due riunioni del Consiglio cittadino. Il/La Segretario/a generale avrà l'obbligo di convocare il Consiglio cittadino prima che scada questo termine. La Commissione delle Garanzie democratiche vigilerà sull'adempimento di tale incarico.

Articolo 20. Organizzazione del Consiglio cittadino

1. Il Consiglio si organizzerà per Aree, ognuna delle quali potrà contare su un responsabile di Area e che, al minimo, saranno le seguenti:

- Strategia e campagne
- Analisi sociale e politica
- Studi e programma
- Estensione, organizzazione territoriale e Circoli
- Relazione con la società civile e movimenti sociali
- Partecipazione
- Reti
- Stampa
- Anticorruzione, giustizia e gestione pubblica
- Diritti sociali: educazione, sanità e casa
- Formazione e cultura
- Donne e uguaglianza
- Gioventù
- Economia
- Ecologia e ambiente
- Relazioni internazionali
- Finanziamenti e trasparenza

2. I Responsabili di Area avranno il compito di comporre delle squadre che garantiscano l'efficacia esecutiva del proprio lavoro.

Articolo 21. Norme di funzionamento del Consiglio cittadino

Il Consiglio cittadino predisporrà un suo regolamento di funzionamento interno che sarà approvato dalla maggioranza semplice dei suoi membri, fermo restando che l'Assemblea cittadina possa richiederne la ratifica secondo i procedimenti previsti. Il regolamento disciplinerà i procedimenti di funzionamento ordinario del Consiglio (convocazioni, sistema di votazione, periodicità, ecc.)

Articolo 22. Elezione del Consiglio cittadino

Il/Le componenti del Consiglio cittadino saranno scelte con i seguenti procedimenti:

1. Il/La Segretario/a generale sarà eletto/a con suffragio universale diretto dell'Assemblea cittadina per maggioranza a una tornata. Il suo mandato avrà durata di tre anni.
2. I/Le 17 Segretari/e autonomi/e saranno eletti/e con suffragio universale diretto dell'Assemblea cittadina autonoma per maggioranza a una tornata.
3. La persona rappresentante degli iscritti di PODEMOS residenti all'estero sarà eletta con suffragio universale diretto dagli/dalle iscritti/e di PODEMOS residenti all'estero. Il diritto di partecipare a questa elezione non sarà incompatibile con l'appartenenza al censo del territorio statale.
4. I 62 membri restanti verranno eletti con un sistema di liste aperte. Le liste potranno essere presentate complete o incomplete. Ogni elettore/trice potrà mostrare preferenze non ordinate. Saranno membri del Consiglio cittadino le 62 persone più votate, tenendo in conto per tale computo la parità di genere. Il loro mandato avrà una durata di tre anni. I 62 membri del Consiglio cittadino (o qualcuno di questi) potranno essere revocati dalla loro carica mediante consulta revocatoria vincolante.

Come enunciato dall'articolo 14 degli attuali statuti, sono abilitati ad avviare un processo di votazione mirante a revocare il mandato di un/a componente del Consiglio cittadino:

- Il/La Segretario/a generale
- La maggioranza assoluta del Consiglio cittadino statale
- Il 20% degli iscritti di PODEMOS o il 25% dei Circoli convalidati

Le consulte revocatorie potranno convocarsi soltanto una volta trascorsa la metà del mandato della carica su cui si istruisce il procedimento revocatorio. Non si potrà instaurare più di un procedimento revocatorio in ogni mandato per una medesima carica organica.

Articolo 23. Procedimenti vincolanti di interlocuzione tra i Circoli e le Assemblee e i Consigli cittadini dei distinti livelli territoriali e settoriali

1. Circoli territoriali

1. Convocazione di consulte. I Circoli Territoriali potranno convocare consulte all'Assemblea cittadina di qualsiasi livello territoriale mediante il seguente procedimento e fatto salvo quanto indicato dal regolamento:
 - a. Elaborare una proposta scritta avallata da almeno tre tecnici qualificati in materia
 - b. Approvazione della proposta per maggioranza semplice di almeno il 20% dei Circoli dell'ambito territoriale
 - c. Appoggio alla proposta del 20% dei Circoli o del 10% degli iscritti nell'ambito territoriale di riferimento

I Consigli cittadini municipali e autonomi dovranno escogitare meccanismi che garantiscano che i Circoli territoriali possano trasmettere iniziative al Consiglio cittadino statale, attraverso incontri presenziali e telematici, su questioni di specifica sensibilità territoriale.

2. Convocazione di dibattiti. I Circoli territoriali potranno convocare dibattiti tematici nei Consigli cittadini mediante il seguente procedimento e fatto salvo quanto indicato dal regolamento:
 - a. Elaborare una proposta di dibattito scritta avallata da almeno due tecnici qualificati in materia
 - b. Approvazione della proposta con maggioranza semplice di almeno il 10% dei Circoli dell'ambito territoriale del Consiglio
 - c. Appoggio alla proposta del 10% dei Circoli o del 5% degli iscritti corrispondenti all'ambito territoriale del Consiglio cittadino
- Il Consiglio cittadino municipale, come parte di un processo deliberativo, dovrà

consultare obbligatoriamente i Circoli territoriali in quelle materie che siano di loro particolare interesse per le tematiche affrontate.

2. Circoli settoriali

1. Convocazione di consulte. I Circoli settoriali, fermo restando quanto stabilito dai regolamenti, potranno convocare consulte all'Assemblea cittadina di qualsiasi livello territoriale mediante il seguente procedimento:

- a. Formuleranno una proposta scritta avallata da almeno tre tecnici qualificati in materia.
- b. La proposta dovrà essere approvata dalla maggioranza qualificata di 3/5 del Circolo settoriale dell'ambito territoriale del Consiglio
- c. Infine, la proposta dovrà essere appoggiata dal 20% dei Circoli o dal 10% degli iscritti nell'ambito territoriale di riferimento.

Le Aree dei Consigli cittadini che trattano temi settoriali dovranno escogitare meccanismi per garantire che quei Circoli settoriali, impegnati per la loro specializzazione su temi di interesse analoghi, possano trasmettere le loro iniziative a dette Aree in incontri presenziali e telematici.

2. Convocazione di dibattiti. I Circoli settoriali, fermo restando quanto indicato dai regolamenti, potranno convocare dibattiti tematici nei Consigli cittadini attraverso il seguente procedimento:

- a. Elaboreranno una proposta scritta avallata da almeno due tecnici qualificati in materia
- b. La proposta dovrà contare sull'approvazione della maggioranza semplice del Circoli settoriale dell'ambito territoriale del Consiglio
- c. La proposta dovrà essere avallata dal 10% dei Circoli o dal 5% degli iscritti nell'ambito territoriale del Consiglio cittadino.

Il Consiglio cittadino, come parte di un processo deliberativo, dovrà consultare obbligatoriamente i Circoli settoriali nelle materie di competenza, data la loro specializzazione.

Sezione terza II/La Segretario/a statale

Articolo 24. II/La Segretario/a generale

II/La Segretario/a generale di PODEMOS esercita la rappresentanza politica e istituzionale del partito e possiede le seguenti competenze:

- a. Esercitare la rappresentanza politica e istituzionale del partito
- b. Assicurare la coerenza strategica, l'unità organizzativa interna e il coordinamento delle aree esecutive del Consiglio cittadino statale
- c. Presiedere il Consiglio cittadino e il Consiglio di coordinamento
- d. Convocare un'Assemblea di qualsiasi livello territoriale, se lo ritiene opportuno, per questioni di particolare rilevanza
- e. La rappresentanza legale del partito con effetti patrimoniali e processuali, in giudizio o al di fuori di esso, sarà esercitata solidalmente dal/dalla Segretario/a generale e da un membro del Consiglio di coordinamento scelto dal proprio Consiglio. Entrambi/e hanno piena facoltà di contrattare in nome di PODEMOS e vincolarlo per qualsiasi titolo o forma ammessi dal diritto. II/La Segretario/a generale e il membro designato dal Consiglio di coordinamento potranno conferire mandati generali o specifici considerati convenienti per il buon funzionamento dell'amministrazione di PODEMOS. Entrambi/e informeranno con regolarità il Consiglio cittadino e quello di coordinamento sulle loro azioni.

Articolo 25. Competenze

Saranno competenze del/della Segretario/a generale:

- Esercitare la rappresentanza politica e istituzionale del partito
- Assicurare la coerenza strategica, l'unità organizzativa interna e il coordinamento delle Aree esecutive del Consiglio cittadino statale
- Presiedere il Consiglio cittadino e il Consiglio di coordinamento
- Convocare l'Assemblea cittadina tanto per le questioni obbligatorie quanto per altre consultate, secondo le disposizioni contenute nel paragrafo "Assemblea cittadina"
- Convocare un'Assemblea di qualsiasi livello territoriale, se stimata opportuna, per questioni di particolare rilevanza
- Convocare consultate e referendum vincolanti nei termini prescritti dall'articolo 14 dei presenti statuti

Articolo 26. Elezione del/della Segretario/a generale statale

1. Il/La Segretario/a generale sarà eletto/a dall'Assemblea cittadina statale, l'insieme delle persone iscritte di PODEMOS, mediante suffragio libero e diretto.

2. Il/La Segretario/a generale potrà essere revocato/a attraverso un referendum indetto a tale scopo dal Consiglio cittadino dell'ambito territoriale di interesse. Come stabilito dall'articolo 14 dei presenti statuti, per avviare un processo di votazione volto a revocare il mandato in questione sarà necessario presentare una petizione appoggiata dalla maggioranza assoluta del Consiglio cittadino statale, dal 20% degli iscritti di PODEMOS o dal 25% dei Circoli convalidati. Le Consultate revocatorie potranno convocarsi soltanto una volta trascorsa la metà del mandato della carica su cui si intende istruire il procedimento revocatorio. Non si potrà instaurare più di un procedimento revocatorio in ogni mandato per una medesima carica organica.

3. Il Consiglio cittadino statale, operando in maniera collegiale, sarà l'incaricato di organizzare il processo elettorale di revoca, che si compirà sullo stesso elettorato che scelse il/La Segretario/a generale.

Sezione quarta

Il Consiglio di coordinamento

Articolo 27. Il Consiglio di coordinamento

1. Il Consiglio di coordinamento è la squadra su cui poggia il/La Segretario/a generale per realizzare i propri compiti, tanto pubblici quanto di coordinamento interno.

2. Sarà composto da un numero compreso tra le 10 e le 15 persone del Consiglio, scelte dal Consiglio cittadino per maggioranza su proposta del/della Segretario/a generale.

3. Il Consiglio di coordinamento si organizzerà internamente in Segreterie determinate dal Consiglio cittadino su proposta del/della Segretario/a generale.

4. I membri del Consiglio di coordinamento potranno essere revocati dal/dalla Segretario/a generale (con maggioranza assoluta del Consiglio cittadino) o dall'Assemblea cittadina statale mediante consultata revocatoria vincolante, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 dei presenti statuti. Per avviare un processo di votazione volto a revocare il mandato di un componente del Consiglio di coordinamento sarà necessario presentare l'avallo del 20% degli iscritti di PODEMOS o il 25% dei Circoli convalidati dello Stato. Il Consiglio cittadino, operando in maniera collegiale, sarà l'incaricato di organizzare il processo elettorale di revoca. I referendum revocatori saranno sempre di carattere individuale.

Capitolo 2

Gli organi degli ambiti autonomo, insulare e municipale

Sezione prima

Costituzione e funzionamento degli organi degli ambiti autonomo, insulare e municipale

Articolo 28. Principi base per la costituzione e il funzionamento degli organi di ambito autonomo, insulare e municipale

La struttura territoriale di PODEMOS replicherà nell'organizzazione interna la formula organizzativa statale. In questo senso:

1. Le autonomie, le isole e i municipi con più di 100 iscritti disporranno di un'Assemblea cittadina, un Consiglio cittadino e un/a Segretario/a generale. Sarà nei poteri dell'Assemblea cittadina la costituzione di un Consiglio cittadino.
2. Spetterà al/la Segretario/a generale del relativo ambito territoriale la rappresentanza giuridica di PODEMOS in quel territorio.
3. Gli organi autonomi disporranno di una Commissione delle garanzie democratiche che persegua l'obiettivo di risolvere i conflitti locali. Le risoluzioni della Commissione autonoma saranno impugnabili di fronte alla Commissione delle garanzie democratiche statale.
4. I municipi con meno di 100 iscritti disporranno di un'Assemblea cittadina e di una Segreteria generale. Rientrerà nei poteri della prima la costituzione di un Consiglio cittadino o di qualsiasi altra forma di organizzazione per il funzionamento interno.

Sezione seconda

Le Assemblee cittadine autonome, insulari e municipali

Articolo 29. Definizione e composizione delle Assemblee cittadine territoriali autonome, insulari e municipali

1. Le Assemblee cittadine territoriali autonome, insulari e municipali saranno composte dall'insieme delle persone iscritte a PODEMOS nei rispettivi ambiti territoriali.
2. Gli organi di PODEMOS dovranno gestire i meccanismi per garantire il diritto di parola e di voto a tutti i membri nelle Assemblee cittadine territoriali (strumenti di partecipazione, strumenti di votazione, ritrasmissione in streaming per seguire i momenti di deliberazione in presenza, punti di votazione non telematici, ecc.). Allo stesso modo tali organi dovranno agire in garanzia dei diritti di libertà di espressione e suffragio attivo/passivo dei membri nelle Assemblee cittadine territoriali.
3. Le Assemblee cittadine territoriali non potranno cessare di essere convocate per le questioni di loro competenza esclusiva e non trasferibile e, con carattere permanente, potranno essere convocate per qualsiasi argomento di particolare rilevanza.
4. Le Assemblee cittadine territoriali sono il massimo organo di decisione in PODEMOS nei rispettivi territori e, pertanto, opereranno con indipendenza rispetto a tutte le questioni di rilevanza per l'organizzazione del territorio, sempre che ciò non avvenga in contrasto con i principi generali di PODEMOS o con le decisioni di un'Assemblea cittadina dell'ambito territoriale superiore.
5. Le decisioni di qualsiasi Assemblea cittadina territoriale saranno vincolanti e irrevocabili, salvo che per la medesima Assemblea cittadina territoriale o per un'altra Assemblea cittadina di un ambito territoriale superiore.
6. L'Assemblea cittadina territoriale vigilerà affinché nessun organo di ambito territoriale inferiore sia creato senza la sua previa approvazione e assicurerà che detti organi si formino secondo i principi generali di PODEMOS fissati nell'Assemblea cittadina statale.
7. Per le Assemblee cittadine territoriali saranno applicate le norme di organizzazione e

funzionamento enunciate in questi Statuti per l'Assemblea cittadina statale, su tutto ciò che non sia specificamente modificato dalle seguenti disposizioni.

Articolo 30. Competenze esclusive e non trasferibili delle Assemblee cittadine territoriali

1. Saranno competenze esclusive e non trasferibili delle Assemblee cittadine territoriali:
 - a. Stabilire la forma in cui verranno tradotti i principi programmatici di PODEMOS sul territorio.
 - b. Elaborare, mediante elezioni primarie, aperte e cittadine, le liste elettorali di tutti i candidati/e alle cariche pubbliche delle istituzioni rappresentative del corrispondente livello territoriale.
 - c. Decidere riguardo qualsiasi tipo di patto o alleanza elettorale con altre forze politiche o sociali nel livello territoriale di interesse. In nessun caso i patti o le alleanze potranno contravvenire ai principi generali approvati da Assemblee di ordine superiore.
 - d. Approvare i programmi elettorali definitivi, sottostando ai principi generali deliberati dall'Assemblea di ordine superiore. Precedentemente, dovranno essere oggetto di un processo di elaborazione partecipativa con inclusione obbligatoria del rapporto sulla sostenibilità economica.
 - e. Scegliere i componenti del Consiglio cittadino nel territorio mediante un sistema di liste aperte corretto con criteri di parità di genere.
 - f. Revocare chiunque tra i membri del Consiglio cittadino territoriale in accordo con le disposizioni di questi Statuti.
 - g. Definire le funzioni del Consiglio cittadino territoriale.
 - h. Scegliere e revocare il/la Segretario/a generale nel territorio attraverso un sistema elettorale di voto diretto.
 - i. Definire le funzioni del/della Segretario/a generale.
 - j. Scegliere e revocare la Commissione delle Garanzie democratiche o chiunque dei suoi membri nel caso di Assemblee cittadine autonome.
 - k. Approvare i regolamenti organizzativi territoriali e loro modificazioni.
 - l. Definire le funzioni e la forma di coordinamento con i Circoli settoriali e di ambito territoriale inferiore al municipio, nel caso esistano.

2. Altre competenze. L'Assemblea cittadina potrà essere convocata in qualsiasi momento col fine di condurre consulte di carattere vincolante rispetto a qualsiasi argomento considerato di speciale rilevanza.

Articolo 31. Tipologie di Assemblea cittadina territoriale: Assemblee ordinarie e straordinarie

1. Le Assemblee cittadine territoriali (autonoma, insulare o municipale) possono essere ordinarie o straordinarie.
2. L'Assemblea cittadina autonoma ordinaria si riunirà ogni tre anni per affrontare tutti quegli argomenti che sono di sua competenza e sarà convocata dal Consiglio cittadino autonomo.
3. L'Assemblea cittadina municipale si riunirà ogni due anni per affrontare tutti quegli argomenti che sono di sua competenza e sarà convocata dal Consiglio cittadino municipale.
4. Le Assemblee cittadine straordinarie sono tutte quelle convocate al di fuori dei termini delle ordinarie.
5. In qualsiasi momento, secondo i meccanismi stabiliti in questi statuti e dai regolamenti, potrà essere convocata un'Assemblea cittadina straordinaria avente le medesime competenze di un'Assemblea cittadina territoriale ordinaria. In nessun caso potrà trascorrere meno di un anno tra più Assemblee cittadine straordinarie.

6. Hanno competenza di convocazione di un'Assemblea straordinaria presenziale:
- Il/La Segretario/a generale
 - La maggioranza qualificata di 3/5 del Consiglio cittadino autonomo, insulare o municipale a seconda dell'ambito territoriale.
 - Il 25% degli iscritti di PODEMOS o il 30% dei Circoli convalidati al livello territoriale di interesse.
7. L'organizzazione tecnica del processo delle Assemblee ordinarie e straordinarie territoriali spetta al Consiglio cittadino dell'ambito territoriale corrispondente. La Commissione delle garanzie democratiche autonoma vigilerà per l'adempimento di questo incarico.

Articolo 32. Funzionamento delle Assemblee cittadine territoriali ordinarie e straordinarie

Le Assemblee cittadine territoriali potranno adottare decisioni soltanto riguardo alle materie di loro esclusiva competenza, rispettando i seguenti requisiti nel processo di votazione:

- Quorum minimo del 10% degli iscritti di PODEMOS al relativo livello territoriale
- Il processo di votazione, che sarà necessariamente telematico, rispetterà i debiti requisiti di annuncio, esposizione pubblica, dibattito e sufficiente periodo di votazione.

Senza il rispetto di questi requisiti, l'Assemblea e il Consiglio cittadino territoriale potranno soltanto proseguire con la decisione previa consulta al Consiglio cittadino territoriale di ambito immediatamente superiore e approvazione della stessa nell'Assemblea cittadina (presenziale) ordinaria.

Articolo 33. Procedimenti per convocare consulte vincolanti e consulte revocatorie vincolanti alle Assemblee cittadine territoriali (autonome, insulari o municipali)

Fermo restando quanto stabilito in precedenza sulle Assemblee cittadine territoriali, queste potranno essere convocate per effettuare:

- Consulte cittadine di carattere vincolante rivolte all'insieme di iscritti/e nel territorio interessato.

In tali casi, potranno convocare consulte cittadine vincolanti:

- Il/La Segretario/a generale
 - La maggioranza semplice del Consiglio cittadino del territorio di interesse
 - Il 20% degli/delle iscritti/e di PODEMOS o un 20% dei Circoli convalidati in quel territorio
- Consulte revocatorie con carattere vincolante rivolte all'insieme degli iscritti/e nel territorio interessato.

In tali casi, queste potranno essere convocate da:

- Il/La Segretario/a generale
- La maggioranza assoluta del Consiglio cittadino del territorio interessato
- Il 25% degli iscritti di PODEMOS o il 25% dei Circoli convalidati in quel territorio

Le Consulte revocatorie potranno essere convocate soltanto una volta trascorsa la metà del mandato della carica su cui si istruisce il procedimento revocatorio. Non potrà essere instaurato più di un procedimento revocatorio in ogni mandato per una medesima carica organica.

Si stabiliranno con regolamento i criteri e i procedimenti per poter avviare questi meccanismi di consultazione.

In ogni caso l'Assemblea del territorio potrà istituire con regolamento meccanismi aggiuntivi per la sua convocazione.

Sezione terza

I Consigli cittadini territoriali autonomi, insulari e municipali

Articolo 34. I Consigli cittadini territoriali autonomi, insulari e municipali

Il Consiglio cittadino è l'organo di direzione politica di PODEMOS sul territorio, essendo il massimo organo di direzione politica tra le Assemblee cittadine territoriali autonome, insulari e municipali in ogni caso.

Articolo 35. Composizione dei Consigli cittadini

1. Consigli cittadini autonomi

Ogni Consiglio cittadino autonomo è composto da 34 membri, ai quali si aggiunge il/la Segretario/a generale che dovrà presiederne le riunioni.

2. Consiglio cittadino insulare

Dipendendo dal numero di iscritti sull'isola, il Consiglio cittadino conterà il seguente numero di membri:

- a. Nelle isole con meno di 100 iscritti/e non sarà necessario eleggere un Consiglio cittadino
- b. Tra i 101 e i 200 iscritti/e, il Consiglio cittadino insulare conterà 7 membri, incluso/a il/la Segretario/a generale.
- c. Tra i 201 e i 500 iscritti/e, il Consiglio cittadino insulare conterà 11 membri, incluso/a il/la Segretario/a generale.
- d. Tra i 500 e i 1000 iscritti/e, il Consiglio cittadino insulare conterà 13 membri, incluso/a il/la Segretario generale.
- e. Tra i 1001 e i 2000 iscritti/e, il Consiglio cittadino insulare conterà 17 membri, incluso/a il/la Segretario/a generale.
- f. Nelle isole con più di 2000 iscritti/e, il Consiglio cittadino insulare conterà 21 membri, incluso/a il/la Segretario/a generale.

3. Consiglio cittadino municipale

Il numero dei membri del Consiglio cittadino municipale dipenderà dagli/dalle iscritti/e al municipio di riferimento:

- a. Nei municipi con meno di 100 iscritti/e non sarà necessario eleggere un Consiglio cittadino
- b. Tra i 100 e i 200 iscritti/e sarà di 7 membri
- c. Tra i 200 e i 500 sarà di 11 membri
- d. Tra i 500 e 1000 sarà di 17 membri
- e. Tra i 1000 e i 2000 sarà di 21 membri
- f. Nei municipi con più di 2000 iscritti/e sarà di 25 membri

2. Il/la Segretario/a generale sarà membro onorario del Consiglio e ne presiederà le riunioni.

Articolo 36. Competenze del Consiglio cittadino territoriale

È di competenza dei Consigli cittadini territoriali:

- a. Sviluppare, attraverso funzioni esecutive, le decisioni approvate dall'Assemblea cittadina e quelle atte a seguire la linea politica di PODEMOS sul territorio.
- b. Convocare l'Assemblea cittadina del proprio ambito territoriale per tutte le questioni obbligatorie e per altre consultate, secondo quanto stabilito negli articoli 31 e 33 dei presenti Statuti.
- c. Convocare, per questioni di particolare rilevanza, qualsiasi Assemblea cittadina di livello territoriale inferiore.
- d. Approvare il bilancio e la rendicontazione di ogni esercizio, ferma restando l'eventuale ratifica se l'Assemblea cittadina la richiedesse e sempre secondo i procedimenti previsti.

e. Approvare i bilanci delle campagne elettorali e delle attività specifiche del territorio funzionali alle campagne.

Articolo 37. Funzionamento dei Consigli cittadini territoriali

1. Le norme di funzionamento (sistema di votazione, periodicità delle riunioni, ecc.) dei Consigli cittadini si fisseranno all'interno dei Regolamenti che ogni Consiglio dovrà redigere. In ogni caso, non potranno trascorrere più di tre mesi tra due riunioni del Consiglio. Il/La Segretario/a generale dovrà convocare il Consiglio cittadino prima dello scadere del termine indicato.

2. Indipendentemente da ciò, i Consigli cittadini territoriali potranno essere convocati in qualsiasi momento:

- a. Su proposta del/della Segretario/a generale
- b. Su richiesta del 25% del Consiglio cittadino territoriale interessato
- c. Su richiesta del 10% degli iscritti di PODEMOS o del 10% dei Circoli di quel livello territoriale

3. Il Regolamento di funzionamento dei Consigli cittadini territoriali sarà elaborato dal Consiglio, ferma restando la ratifica, qualora fosse richiesta dall'Assemblea cittadina territoriale di riferimento.

Articolo 38. Elezione del Consiglio cittadino territoriale

I membri dei Consigli cittadini territoriali verranno eletti con un sistema di liste aperte corrette dal criterio di parità di genere.

Sezione quarta Il/La Segretario generale territoriale

Articolo 39. Il/La Segretario generale territoriale

1. Il/La Segretario/a generale territoriale (autonomo, insulare o municipale) è il/la responsabile della rappresentanza politica e istituzionale del partito nel territorio di pertinenza e possiede le seguenti competenze:

- a. Esercitare la rappresentanza politica e istituzionale del partito
- b. Assicurare la coerenza strategica, l'unità organizzativa interna e il coordinamento delle Aree esecutive del Consiglio cittadino statale
- c. Presiedere il Consiglio cittadino e il Consiglio di coordinamento
- d. All'interno del suo ambito di competenza, convocare un'Assemblea di qualsiasi livello territoriale per questioni di particolare rilevanza, se ritenuto opportuno
- e. Eventualmente, se così si fosse deciso nell'Assemblea cittadina municipale, proporre i membri del Consiglio di coordinamento per l'elezione nel Consiglio cittadino
- f. A livello autonomo, la rappresentanza legale del partito spetterà al/alla Segretario/a generale più un membro del Consiglio di coordinamento appositamente scelto. Questi agiranno di concerto. Entrambi hanno facoltà di contrattare per conto di PODEMOS e impegnarlo a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma concessa dal diritto. Il/La Segretario/a generale e il membro designato dal Consiglio di coordinamento potranno conferire mandati generali e specifici, laddove considerati convenienti per il buon funzionamento dell'amministrazione di PODEMOS. Entrambi/e informeranno con regolarità il Consiglio di coordinamento e quello cittadino sulle loro azioni.

Articolo 40. Elezione del/della Segretario generale territoriale

Il/La Segretario generale territoriale sarà eletto/a da tutti i membri di PODEMOS del territorio corrispondente, mediante suffragio libero e diretto durante lo svolgimento della rispettiva Assemblea cittadina territoriale. Si garantirà il diritto di voto presenziale e telematico.

Titolo IV I Circoli

Capitolo 1 I Circoli territoriali

Articolo 41. Definizione di Circolo territoriale

1. I Circoli territoriali sono un raggruppamento volontario e aperto in cui convergono persone interessate a una trasformazione sociale nel rispetto della democrazia, della dignità e dei diritti umani.
2. Le modalità di relazione dei Circoli territoriali con i Consigli e le Assemblee cittadine si conformeranno alle disposizioni di questi Statuti e dei Regolamenti che ogni Assemblea di ordine territoriale potesse aver accordato.

Articolo 42. Sui Circoli territoriali

1. I Circoli godranno di autonomia per decidere sui propri modelli organizzativi nell'esercizio delle loro competenze, nei limiti del rispetto di questi Statuti e dei regolamenti organizzativi delle Assemblee e dei Consigli cittadini dei territori.

Articolo 43. La costituzione dei Circoli territoriali

1. I Circoli territoriali richiedono generalmente, per la loro formazione, un'assemblea costituente a cui partecipi almeno l'1% degli iscritti di PODEMOS dell'ambito territoriale interessato e, in ogni caso, un minimo di cinque persone.
2. Il Circolo territoriale minimo corrisponderà con il quartiere.
3. Nell'atto costituente, il Circolo si comporrà del/della Segretario/a generale eletto/a e dei/delle responsabili delle Commissioni di lavoro settoriali o tematiche create. Per la convalida del Circolo territoriale, l'atto si rimetterà all'organo che possiede la facoltà di convalidarlo, il Consiglio cittadino municipale del territorio di riferimento o quello autonomo, nel caso non esistesse Consiglio cittadino municipale o esistesse un solo Circolo territoriale. Inoltre, l'atto racchiuderà anche i procedimenti decretati nell'ottica del funzionamento del Circolo. Procedimenti che, in ogni caso, includeranno parimenti le disposizioni di questi Statuti. In tal senso, i Consigli cittadini territoriali forniranno agevolmente a ogni Circolo i documenti e il materiale necessari per la loro piena integrazione nell'organizzazione.
4. I Circoli territoriali non dovranno disattendere, nel loro funzionamento e nel coordinamento con gli altri Circoli, i procedimenti stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio cittadino del livello territoriale corrispondente o immediatamente superiore.

Articolo 44. Principio di non duplicità

1. Non può esistere più di un Circolo PODEMOS in un medesimo ambito territoriale.
2. In caso di duplicità stretta o soggetta a conflitti per sovrapposizione manifesta, l'Area di Estensione ascolterà i Circoli coinvolti e determinerà una via di risoluzione. Avverso questa misura è previsto il ricorso davanti alla Commissione autonoma delle garanzie democratiche, che risolverà, udite le parti, attraverso il procedimento stabilito.

Articolo 45. Garanzie di convalida

1. La Commissione delle garanzie democratiche assicurerà, precedentemente alla convalida di un Circolo con competenze elettorali, l'adempimento delle disposizioni di questi Statuti.
2. La Commissione delle garanzie democratiche potrà richiedere informazioni su quei portavoce, candidati, rappresentanti, ecc. che compaiono negli atti dei Circoli, stabilendo,

eventualmente e preventivamente, regolamenti di convalida in accordo con i principi generali del diritto e l'opportunità politica, specie nel rispetto del suffragio passivo per la partecipazione alle primarie.

3. Nel caso sorgessero dubbi ragionevoli da parte della Commissione delle garanzie democratiche, dell'Area di Estensione, di altri Circoli o membri di PODEMOS, sulla sostenibilità o l'adeguatezza di un Circolo, su alcuni dei suoi membri, su proposte, portavoce, ecc. in relazione alle disposizioni di questi Statuti, ai principi etici approvati o ai principi politici, la Commissione delle garanzie democratiche consulterà l'Area di Estensione, il Circolo e quante istanze possano essere di interesse sulla questione, avviando la burocrazia di convalida che si concluderà sempre con una decisione motivata e inappellabile per ogni caso concreto di Autorizzazione o Diniego.

4. Potrà intendersi come silenzio amministrativo positivo e pertanto convalida la mancata risoluzione della Commissione delle garanzie democratiche in un termine di 30 giorni (la Disposizione transitoria 6 di questi Statuti aumenta a 3 mesi il periodo necessario perché ricorra la convalida del Circolo per silenzio amministrativo positivo).

Articolo 46. Entità giuridica dei Circoli

1. Al fine di agevolare la loro indipendenza amministrativa e finanziaria, i Circoli convalidati potranno avere propria entità giuridica nei limiti della struttura del partito. Questa personalità giuridica sarà sia equiparabile all'Associazione sia alla Delegazione del partito e in entrambi i casi con contabilità e codice fiscale propri, rappresentanza legale propria, proprio archivio di dati personali e, in generale, adempirà autonomamente tutti gli obblighi connessi alla personalità giuridica.

2. La personalità giuridica propria sarà sempre soggetta al compimento di quelle norme di rango generale approvate dalle strutture di PODEMOS, in particolare nei limiti della sua politica di trasparenza e finanziamento, e richiederà la previa approvazione e il successivo coordinamento con il Consiglio cittadino del livello territoriale o di quello immediatamente superiore.

3. Nel caso di Circoli di iscritti/e residenti all'estero, il Consiglio di coordinamento statale dovrà valutare la fattibilità di detta personalità giuridica con carattere preventivo e in conformità alla legislazione spagnola e straniera. I Consigli di coordinamento dei livelli superiori suggeriranno e congegneranno forme di collaborazione con questi Circoli senza fare mai propri i suoi obblighi legali.

Capitolo 2

I Circoli settoriali o tematici

Articolo 47. I Circoli settoriali

1. Si potranno costituire Circoli settoriali o tematici unicamente in aree programmatiche di PODEMOS o in aree professionali riconosciute.

2. Gli obiettivi basilari dei Circoli settoriali sono:

a. Incanalare le aspirazioni di movimenti sociali, organizzazioni e persone che condividano gli obiettivi di PODEMOS, per trasformarle in proposte di politica pubblica

b. Apportare contenuto e orientamenti tecnici e politici agli organi decisori in PODEMOS mediante strategie, iniziative e programmi, attraverso conoscenze specifiche e specializzate su funzionamento e caratteristiche di istituzioni e agenti sociali in relazione con l'ambito sociale di riferimento.

c. Partecipare alle Assemblee e ai Circoli di PODEMOS offrendo contenuti e dibattiti orientati alla sensibilizzazione, alla diffusione delle conoscenze e a proposte di azione, specie in temi settoriali e trasversali.

d. Si stabilirà uno stabile tracciato di relazioni, un canale e uno strumento telematico tra i

Circoli settoriali sullo stesso tema, ambito o settore.

3. Il lavoro dei Circoli settoriali si organizzerà con questa gerarchia di priorità:

- a. Verso la società: conoscendo, consolidando e rafforzando le relazioni con gli attori e le figure legate al proprio settore
- b. Verso l'insieme di PODEMOS: assistendo tecnicamente e politicamente i Circoli appartenenti a quel settore e i rappresentanti di PODEMOS in aree connesse al campo di specializzazione interessato
- c. (Specificamente) verso i Circoli: rafforzando ed espandendo il lavoro del Circolo con altre persone affini e con capacità tecniche e politiche complementari

Articolo 48. Riconoscimento dei Circoli settoriali

Al Circolo settoriale PODEMOS, per costituzione e riconoscimento, è richiesta la redazione e pubblicazione di un manifesto di fondazione avallato da almeno 10 persone.

Articolo 49. Principio di non duplicità dei Circoli settoriali

Non può esistere più di un Circolo PODEMOS in uno stesso ambito settoriale. Ciononostante, sarà fatta eccezione alla norma per ambiti settoriali che presentino specificità territoriali o istituzionali.

Articolo 50. Garanzie di riconoscimento dei Circoli settoriali

La Commissione delle garanzie democratiche assicurerà, precedentemente al riconoscimento definitivo del Circolo settoriale e con un termine non superiore ai 30 giorni dalla comunicazione, l'adempimento alle disposizioni di questi Statuti.

Capitolo 3 Competenze dei Circoli

Articolo 51. Competenze dei Circoli

1. Convocazione di consulte alle Assemblee cittadine di qualsiasi ambito territoriale

a. I Circoli territoriali potranno convocare consulte alle Assemblee cittadine di qualsiasi ambito territoriale tramite la presentazione di:

- Proposta scritta avallata da almeno tre tecnici qualificati in materia
- Appoggio alla proposta del 20% dei Circoli convalidati o del 20% degli/delle iscritti/e corrispondenti all'ambito territoriale di riferimento

b. I Circoli settoriali potranno convocare consulte alle Assemblee cittadine di qualsiasi ambito territoriale attraverso il seguente procedimento:

- Proposta scritta avallata da almeno tre tecnici qualificati in materia
- Approvazione della proposta per maggioranza qualificata di 3/5 del Circolo settoriale
- Appoggio alla proposta del 20% dei Circoli convalidati o del 20% dell'affiliazione corrispondente all'ambito territoriale di riferimento

2. Convocazione di dibattiti tematici nei Consigli cittadini territoriali da parte dei Circoli territoriali

Per convocare dibattiti tematici nei Consigli cittadini territoriali, i Consigli cittadini elaboreranno meccanismi che garantiscano che i Circoli territoriali possano trasmettere iniziative al Consiglio, mediante incontri presenziali e online, in particolare su questioni di specifica sensibilità territoriale.

In ogni caso, i Consigli cittadini dovranno accogliere la convocazione di dibattiti tematici da

parte dei Circoli convalidati quando questi presentino:

- a. Una proposta scritta avallata da almeno tre tecnici qualificati in materia.
- b. Appoggio alla proposta del 10% dei Circoli o del 10% degli/delle iscritti/e corrispondenti all'ambito territoriale del Consiglio cittadino coinvolto

3. Trasmettere iniziative di incontri tematici

Le Aree dei Consigli cittadini che trattano temi settoriali dovranno elaborare meccanismi che garantiscano la possibilità per i Circoli settoriali impegnati in temi di interesse analoghi di trasmettere le proprie iniziative a dette Aree in incontri presenziali e online.

4. Convocazione di dibattiti tematici nei Consigli cittadini territoriali da parte dei Circoli settoriali

I Circoli settoriali potranno convocare dibattiti tematici nei Consigli cittadini attraverso il seguente procedimento:

- a. Formulare una proposta scritta avallata da almeno due tecnici qualificati in materia
- b. Approvazione della proposta per maggioranza semplice del Circolo settoriale
- c. Appoggio alla proposta del 10% dei Circoli convalidati o del 10% degli iscritti corrispondenti all'ambito territoriale del Consiglio cittadino

5. Consulta in materie di sua speciale competenza

Il Consiglio cittadino, come parte di un processo deliberativo, dovrà obbligatoriamente consultare i Circoli settoriali in quelle materie che siano di loro competenza, data la specializzazione.

Capitolo 4

Principi organizzativi dei Circoli

Articolo 52. La partecipazione nei Circoli

1. I Circoli territoriali e settoriali sono permanentemente aperti alla partecipazione cittadina. Non è necessaria l'affiliazione o l'iscrizione a PODEMOS per parteciparvi.

2. Fermo restando quanto detto, non verranno tollerate nei Circoli attitudini sessiste, xenofobe, autoritarie, omofobe, denigratorie, offensive, accuse o canzonature, diffamazioni, violenza verbale o fisica, così come nessuna attività contraria alla difesa dei diritti umani.

3. Qualsiasi persona iscritta a PODEMOS potrà invocare l'intervento della Commissione delle garanzie democratiche territoriale o, eventualmente, statale, per difendere in qualsiasi Circolo questo Statuto e i principi fondamentali in esso espressi.

Articolo 53. I processi di assunzione delle decisioni nei Circoli

1. I Circoli sono sovrani nell'assunzione di decisioni nel proprio ambito territoriale/settoriale, sempre che non contravvengano la politica generale dell'organizzazione e siano coerenti con essa, in particolare con le decisioni degli organi eletti di uguale o maggiore rappresentatività territoriale.

2. I Circoli renderanno pubbliche le convocazioni delle assemblee presenziali, al pari degli ordini del giorno, con sufficiente preavviso, così come per gli atti adottati dall'assemblea. Quando si terranno votazioni bisognerà accludere negli atti almeno i voti favorevoli, i contrari e gli astenuti.

3. L'elezione degli organi, degli spazi di lavoro e dei Responsabili di Area o di compiti nei

Circoli si realizzerà sempre in Assemblee presenziali ed esisteranno sempre meccanismi di revocabilità.

4. I Circoli potranno dotarsi di un Regolamento che contenga le sue norme di funzionamento e organizzazione (convocazioni, votazioni, ordini del giorno, ecc.).

5. I Circoli hanno tra i loro obblighi il compito di mantenere un contatto fluido e costante con i diversi attori della società civile, così come quello di creare un tessuto sociale e partecipare e incoraggiare i vari movimenti che, nell'ambito di azione corrispondente, siano in sintonia con i piani di PODEMOS. Al fine di garantire questo contatto e reciproco arricchimento, i circoli cercheranno di convocare, almeno una volta l'anno, un'Assemblea sociale con gli attori dei movimenti sociali del territorio.

Articolo 54. Garanzie decisionali straordinarie

1. In osservanza della speciale responsabilità con la cittadinanza dei Circoli convalidati, saranno decisioni straordinarie quelle relative a:

- a. Elezione, modificazione e revoca di responsabili e organi interni del Circolo
- b. Modificazioni di regolamenti interni sull'organizzazione del Circolo
- c. Processi elettorali per l'elezione di portavoce o responsabili di commissioni o gruppi di lavoro
- d. Quelle che, per la loro importanza potrebbero definire o condizionare l'immagine pubblica di PODEMOS nella località.

2. Indipendentemente dai regolamenti, in questi casi, il processo di votazione nell'Assemblea presenziale del Circolo non sarà valido senza prima mostrare i seguenti requisiti:

- a. Quorum minimo del 10% degli/delle iscritti/e di PODEMOS nel territorio
- b. Il processo di votazione dovrà compiersi nella garanzia di determinati requisiti, quali l'annuncio, l'esposizione pubblica e il dibattito
- c. Quorum minimo del 50% dei votanti rispetto a quelli che iniziano l'assemblea presenziale

3. In assenza delle condizioni menzionate, l'Assemblea del Circolo potrà unicamente proseguire con la decisione rimandando la consulta al Consiglio cittadino territoriale municipale o eventualmente a un ambito superiore e, nel caso, con l'approvazione posteriore della decisione adottata da quell'organo in un'Assemblea del Circolo.

Articolo 55. Esercizio delle competenze degli organi dei Circoli

1. Gli organi eletti dei Circoli convalidati dovranno sottostare, nell'esercizio delle loro competenze, ai meccanismi di controllo e trasparenza contenuti in questi Statuti, oltre che a quelli approvati dal proprio Circolo e ai Regolamenti approvati dal Consiglio o da Assemblee cittadine di livello territoriale uguale o superiore.

2. Se un'iniziativa di un Circolo intacca in qualche modo l'immagine di PODEMOS nell'ambito territoriale di un'Assemblea o di un Consiglio cittadino, questi ultimi saranno competenti per valutare la medesima iniziativa e autorizzare o vietare il suo prosieguo.

3. I gruppi e le Commissioni di lavoro dei Circoli riconosciuti funzioneranno seguendo il principio di massima apertura, partecipazione e trasparenza. In questo senso, si rispetteranno le seguenti norme minime:

- a. Nessuna commissione, nessun portavoce o responsabile di compiti può impedire l'iniziativa di altri compagni e compagne, sempre e quando siano in accordo con i principi

e gli Statuti di PODEMOS.

b. Nessun compagno o compagna può disimpegnare le responsabilità assegnategli dal Circolo in una maniera che limiti la partecipazione altrui. In presenza di tali circostanze, L'Assemblea può revocare a questa persona la sua responsabilità seguendo i procedimenti stabiliti in questi Statuti.

c. Le Commissioni di lavoro sono aperte e partecipative. Vengono comunicati il giorno, l'orario e il luogo di riunione affinché qualsiasi persona possa partecipare. Allo stesso modo verranno comunicate le iniziative, per far sì che chiunque possa aderirvi.

d. Quando qualche membro di PODEMOS appartenente a un Circolo è interpellato da un terzo (un'altra organizzazione, ecc.) deve comunicare la proposta ricevuta al resto dei compagni e delle compagne, possibilmente nell'Assemblea presenziale, invitando alla partecipazione.

5. Qualsiasi membro di un Circolo potrà reclamare l'assistenza della Commissione delle garanzie democratiche autonoma seguendo i procedimenti previsti.

Articolo 56. Finanziamento e trasparenza nei Circoli

1. I Circoli convalidati sono obbligati a rendere pubblici i loro conti, mezzi di finanziamento e uso di risorse economiche tramite meccanismi accessibili alla cittadinanza, con una periodicità minima di sei mesi. Questo fatti salvi gli obblighi aggiuntivi approvati dall'Assemblea e dal Consiglio cittadino di livello superiore, in particolare con riferimento a obblighi di trasparenza.

2. I Circoli riconosciuti elaboreranno propri meccanismi di finanziamento con il Consiglio cittadino di livello territoriale immediatamente superiore. I Circoli dovranno rendicontare in conformità alle norme generali di trasparenza di PODEMOS e a quelle specifiche adottate dall'Assemblea o dal Consiglio cittadino dell'ambito territoriale uguale o superiore a quello del Circolo.

3. I processi di contrattazione dei Circoli che superino del 5% il proprio bilancio annuale dovranno essere pubblicati e il Circolo gestirà i mezzi per scegliere, tra almeno tre bilanci, quello che più si adegui alle proprie necessità.

4. Il patrimonio del Circolo non è trasferibile. Appartiene al Circolo e questa condizione può esser alterata soltanto dallo scioglimento del Circolo.

5. Qualsiasi membro di un Circolo potrà reclamare l'assistenza della Commissione delle garanzie democratiche autonoma o, eventualmente, statale, per difendere il compimento dei principi di trasparenza e incompatibilità stabiliti in ogni Circolo e in questi Statuti, così come il compimento del principio di fedeltà contabile e degli obblighi delle persone responsabili.

Articolo 57. Superamento della perdita di fiducia tra i membri del Circolo

1. In caso sia maturata la perdita di fiducia nei confronti di uno o più membri del Circolo o esistano sospetti fondati sulla condotta di un compagno o una compagna, si dovrà porre in essere un procedimento garantista, in cui, oltre ad esporre i motivi che hanno portato alla perdita di fiducia, si garantisca il diritto alla difesa per la persona chiamata in causa.

2. Se qualche compagno o compagna, invece di seguire questo procedimento garantista, preferisce diffamare o sfiduciare il compagno senza dargli la possibilità di difendersi, incorrerà in una grave colpa, nella misura in cui si metterebbe fortemente a repentaglio la coesione interna dell'organizzazione.

3. Per la risoluzione di conflitti inerenti alla perdita di fiducia, il Circolo dovrà porre in essere una consulta revocatoria vincolante, nel caso si tratti di un/una responsabile eletto/a, o una mozione di fiducia, quando si tratti di un membro del Circolo senza responsabilità specifiche. Si seguirà il seguente procedimento:

- a. Raccogliere firme per iniziare la consulta. Nel caso che la mozione di fiducia sia un processo revocatorio di compiti di un membro del Circolo, le firme dovranno superare il 20% dei consensi che ricevette detto membro del Circolo quando gli venne assegnato il compito.
- b. Convocare un'assemblea specifica per trattare il tema, con preavviso minimo di sette giorni, con orario e luogo di convocazione chiari, e con un ordine del giorno in cui si precisi chiaramente il tema da trattare e in cui si evitino altri temi del Circolo.
- c. Garantire la presenza di un/una moderatore/trice accettato/a da ambo le parti, per agevolare il dibattito. Nel caso sia necessario, i compagni e le compagne dell'Area statale di Estensione di PODEMOS appoggeranno questo lavoro.
- d. Concedere un tempo limitato (approssimativamente 20 minuti) alle parti in causa per esporre le proprie ragioni. Successivamente, l'assemblea potrà rivolgere loro delle domande. Non si tratta di un dibattito, bensì di acclarare dubbi riguardanti le due posizioni.
- e. Fatto ciò, l'assemblea effettuerà una votazione sulla perdita o meno di fiducia nei confronti del membro in questione (in caso negativo la rinnova).

Nell'eventualità l'Assemblea decida per la perdita di fiducia su quel/quella compagno/a, si affronterà un dibattito per stabilire le misure che verranno adottate, le quali in nessun caso includeranno l'espulsione di un membro di PODEMOS, tuttavia, questo sì, potranno includere la sospensione temporanea del suo diritto di voto o dell'esercizio di sue determinate funzioni nel Circolo e/o la revoca, nel caso ne possedesse. L'obiettivo delle misure deve sempre essere quello di ristabilire la fiducia interna del Circolo e, nel rispetto dei diritti di ogni membro di PODEMOS, quello di recuperare la fiducia ove persa e dare modo di continuare la partecipazione nel partito in tutte le forme possibili non comprese nelle citate misure.

Se durante questo processo una delle parti riscontra una lesione dei diritti raccolti in questi Statuti, in qualità di iscritto o affiliato di PODEMOS potrà adire la via del procedimento innanzi alla Commissione delle garanzie democratiche competente, che in ogni caso potrà attivarsi anche di ufficio.

4. Tutta la consulta revocatoria vincolante di un/una responsabile eletto/a del Circolo poggerà sui procedimenti esposti in questi Statuti, specie per quanto segnalato nell'articolo 54 sui requisiti necessari per la validità del processo di consulta.

Articolo 58. Lo scioglimento dei Circoli

La Commissione delle garanzie democratiche redigerà un regolamento di applicazione di questi Statuti in riferimento allo scioglimento forzoso di un Circolo in casi di inosservanza dei principi di PODEMOS. Nell'eventualità dello scioglimento di un Circolo, il suo patrimonio diverrà parte del patrimonio dell'organo territoriale immediatamente superiore.

Capitolo 5 I Portavoce

Articolo 59. Portavoce

Tutti e ognuno dei membri di PODEMOS potrà essere Portavoce in virtù della posizione occupata di caso in caso nella struttura dell'organizzazione: iscritti, collaboratori, membri della Banca dei talenti, partecipanti attivi nel Circolo, membri di Aree o Commissioni di

lavoro, membri di Consigli cittadini municipali, Segretari/ie municipali, membri di Consigli cittadini autonomi, Segretari/ie autonomi/e, membri del Consiglio cittadino statale, Responsabili di Aree, della Commissione delle garanzie democratiche, Segretari/ie generali e cariche elette, sempre che si verifichino le seguenti condizioni:

a. Che sia evidente la condizione in virtù della quale si esercita il ruolo di portavoce e che sia esercitato senza eccedere l'ambito delle proprie competenze.

b. Esercitarlo, in quanto membro di PODEMOS, in sintonia con i principi etici, politici e organizzativi stabiliti e in modo coordinato con le Aree di comunicazione responsabili in ogni caso.

Titolo IV

La Commissione delle garanzie democratiche

Articolo 60. Definizione della Commissione delle garanzie democratiche

1. La Commissione delle garanzie democratiche è l'organo incaricato di vigilare per il rispetto dei diritti delle persone iscritte a PODEMOS e per i principi fondamentali e le norme di funzionamento dell'organizzazione.

2. In tal senso, PODEMOS predisporrà una Commissione delle garanzie democratiche in ognuna delle Comunità autonome e una Commissione delle garanzie democratiche a livello statale.

Articolo 61. Composizione ed elezione dei membri della Commissione delle garanzie democratiche

1. La Commissione delle garanzie democratiche è composta da cinque membri titolari e cinque riserve eletti direttamente dall'Assemblea cittadina, mediante voto diretto e con un sistema di liste aperte (non necessariamente complete). Ogni elettore/elettrice potrà mostrare tante preferenze (non necessariamente in ordine) quanti sono i posti da ricoprire. Saranno membri della Commissione delle garanzie democratiche le 10 persone più votate (5 titolari e 5 riserve). Almeno la metà dei membri della Commissione delle garanzie democratiche (tra titolari e riserve) dovrà essere composta da giuristi. Nelle riunioni plenarie, almeno 2 dei 5 membri totali dovranno essere giuristi.

Articolo 62. Funzioni della Commissione delle garanzie democratiche

La Commissione delle garanzie democratiche vigilerà per il compimento del documento dei principi etici di PODEMOS nel proprio ambito territoriale. Le differenti Commissioni delle garanzie democratiche insieme alla Commissione statale potranno accordare un Regolamento su principi etici concreti e aspetti contingenti riguardanti tanto il lato precedente alla designazione della persona (candidatura a primarie), quanto quello posteriore (copertura di cariche di qualsiasi tipo per l'appartenenza a PODEMOS).

Articolo 63. Funzionamento della Commissione delle garanzie democratiche

1. La Commissione delle garanzie democratiche agirà di ufficio o su richiesta di qualsiasi membro iscritto o organo del partito attraverso un procedimento agile e flessibile che sempre prevedrà un iter per iscritto. Risolverà in maniera motivata e in accordo con questi Statuti, con il Codice etico, con i regolamenti e con accordi previamente stabiliti, così come con i principi della democrazia, della trasparenza e altri elementi essenziali di PODEMOS e sempre in accordo con i principi generali del diritto. Le sue azioni si espletano in accettazioni, dinieghi o proposte di risoluzione al Consiglio di coordinamento o all'Assemblea cittadina corrispondente.

2. Le risoluzioni della Commissione delle garanzie democratiche autonome sono impugnabili davanti alla Commissione delle garanzie democratiche statale. In questi casi,

gli effetti della risoluzione si applicheranno quando quest'ultima si sarà pronunciata.

3. La Commissione delle garanzie democratiche statale potrà stabilire altri procedimenti e regolamenti, pubblici e privati, in accordo con i principi enunciati, per risolvere le questioni nella maniera più regolare possibile e unire la sua attività e quella delle Commissioni delle garanzie democratiche autonome territoriali.

Articolo 64. Regolamento della Commissione delle garanzie democratiche

Il funzionamento della Commissione delle garanzie democratiche sarà disciplinato da un Regolamento approvato per maggioranza semplice del Consiglio cittadino statale.

Titolo V Il regime disciplinare

Articolo 65. Regime disciplinare

1. Il membro di PODEMOS che non adempia ai propri doveri o che con la sua condotta pubblica o privata attenti ai principi di PODEMOS sarà oggetto del corrispondente iter disciplinare, per il quale gli si darà udienza, in accordo al seguente procedimento:

a. Il procedimento disciplinare sarà avviato, con decisione motivata, dal Consiglio di coordinamento, agendo come organo collegiale. Il Consiglio di coordinamento comunicherà l'avvio del procedimento al/alla interessato/a per posta certificata o elettronica, dando conto del fatto all'origine del procedimento stesso.

b. Il procedimento disciplinare sarà istruito dalla Commissione delle garanzie democratiche. Detta Commissione sceglierà tra i suoi membri un/una responsabile dell'istruttoria e un/una segretario/a. Durante l'istruttoria di un procedimento disciplinare, la Commissione delle garanzie democratiche ha l'obbligo di ascoltare tutte le parti in conflitto. Essa si riserva la possibilità di audizione e presentazione di prove.

c. Dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, l'affiliato/a oggetto dell'iter avrà un termine minimo di 15 giorni per presentare tutta la documentazione che ritenga necessaria.

d. I membri della Commissione delle garanzie democratiche incaricati dell'istruttoria proporranno una risoluzione. La risoluzione finale spetterà ai tre membri della Commissione dei diritti e delle garanzie inizialmente scelti dalla propria Commissione per questo scopo. I tre membri incaricati della risoluzione non avranno partecipato all'istruttoria. La decisione dovrà essere adottata per maggioranza assoluta.

e. La decisione adottata dalla Commissione delle garanzie democratiche sarà comunicata ufficialmente alle parti coinvolte. Avverso le sanzioni disciplinari è possibile il ricorso di fronte alla Commissione in plenaria. La risoluzione del ricorso spetterà a tutti i membri che precedentemente non avevano partecipato alla pratica.

2. Gli atti contrari agli statuti di PODEMOS potranno essere sanzionati con le seguenti misure:

a. Avvertimento verbale o scritto

b. Sospensione temporale della militanza per un periodo non superiore a un anno

c. L'interdizione da cariche interne al partito o in sua rappresentanza

d. L'espulsione dal partito

3. Le infrazioni saranno qualificate come molto gravi, gravi o lievi. Le sanzioni verranno imposte tenendo conto dei fatti, della reiterazione, della rilevanza interna ed esterna rispetto a PODEMOS e, nel caso, della responsabilità del/della affiliato/a in quanto persona con responsabilità pubbliche per espressa fiducia dell'organizzazione.

4. Infrazioni molto gravi

Commettono infrazioni molto gravi coloro i quali incorrano nei seguenti episodi:

- a. Attentare contro qualunque diritto contenuto nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
- b. Cedere a qualsiasi forma di corruzione nell'esercizio di cariche pubbliche
- c. Manovrare e attentare contro la libera decisione degli/delle affiliati/e di PODEMOS o dei suoi organi di decisione
- d. Agire nell'esercizio delle cariche pubbliche in modo contrario ai principi di PODEMOS
- e. Accumulare due infrazioni gravi

Le infrazioni molto gravi saranno sanzionate nei seguenti modi:

- Sospensione della militanza per un periodo di tempo tra i 6 mesi e 1 anno
- Interdizione da cariche interne al partito o in sua rappresentanza per un periodo di tempo tra i 6 mesi e 1 anno
- Espulsione dal partito

La sospensione della militanza e l'interdizione sono sanzioni non esclusive tra loro.

5. Infrazioni gravi

Commettono infrazioni gravi coloro i quali incorrano nei seguenti episodi:

- a. Diffondere notizie false che diffamino PODEMOS, siano spregiative dell'organizzazione o dei suoi organi
- b. Rilasciare dichiarazioni pubbliche che compromettano l'organizzazione in nome di PODEMOS senza l'autorizzazione del Circolo PODEMOS al quale si è affiliati, del Consiglio cittadino o di quello di coordinamento
- c. Ignorare le funzioni assegnate da PODEMOS
- d. Soppiantare o attribuirsi cariche o funzioni di qualsiasi tipo o natura che non spettino al coinvolto
- e. Essere stato sanzionato dalla commissione per due o più infrazioni lievi
- f. Ignorare gli accordi e le direttive adottate dall'Assemblea cittadina, dal Consiglio cittadino o dal Circolo PODEMOS a cui si è affiliati
- g. Stipulare compromessi o accordi politici con altre formazioni o persone fisiche senza previa autorizzazione del Consiglio di coordinamento

Le infrazioni gravi saranno sanzionate nei seguenti modi:

- Sospensione della militanza per un periodo di tempo tra i 6 mesi e 1 anno
- Interdizione da cariche interne al partito o in sua rappresentanza per un periodo di tempo tra i 6 mesi e 1 anno

Ambo le sanzioni non sono esclusive tra loro.

6. Infrazioni lievi

Commettono infrazioni lievi coloro i quali incorrano nei seguenti episodi:

- a. Agire con negligenza in qualcuna delle funzioni attribuite dal Circolo, dall'Assemblea cittadina, dal Consiglio cittadino, dal Consiglio di coordinamento o dai Portavoce di PODEMOS
- b. Negare senza motivazione valida la richiesta collaborazione a lavori
- c. Screditare personalmente affiliati/e in manifestazioni pubbliche al di fuori del dibattito ideologico

Le infrazioni lievi saranno sanzionate nei seguenti modi:

- Sospensione della militanza per un periodo di tempo tra i 15 giorni e i 3 mesi
 - Interdizione da cariche interne al partito o in sua rappresentanza per un periodo di tempo tra 1 e 6 mesi
 - Avvertimento verbale o scritto
- Tutte queste sanzioni non sono esclusive tra loro.

Titolo VI

Amministrazione e controllo democratico

Articolo 66. L'anno fiscale del partito coinciderà con l'anno naturale

1. Il Consiglio di coordinamento statale elaborerà, con periodicità annuale, il bilancio del seguente esercizio. Detto bilancio dovrà essere approvato dal Consiglio cittadino statale con anticipo sull'inizio dell'anno fiscale.
2. Concluso l'anno fiscale, il Consiglio di coordinamento presenterà un rapporto sull'esecuzione di bilancio al Consiglio cittadino statale, il quale approverà o negherà tale esecuzione.
3. Lo stesso procedimento sarà applicabile a tutti gli ambiti territoriali di PODEMOS quando ciò sia necessario e possibile (autonomo e municipale).

Articolo 67. Il revisore

Il Consiglio cittadino statale sceglierà ogni anno tra i suoi membri un Revisore di conti, che non potrà essere membro del Consiglio di coordinamento. La sua funzione sarà di mantenere un controllo permanente sulla gestione economica del partito.

Articolo 68. Accesso ai documenti economici

Qualsiasi membro di PODEMOS avrà diritto ad accedere a qualsivoglia documento economico in possesso del partito, con l'unica limitazione di quanto previsto dalla Legge sulla privacy.

Articolo 69. Regime documentale. Obblighi contabili

Il partito curerà, oltre al Libro degli/delle affiliati/e, i Libri degli atti, della contabilità, della tesoreria, dell'inventario e dei bilanci, che consentano in ogni momento di conoscere la situazione finanziaria. Si realizzeranno rapporti di trasparenza dettagliati con periodicità trimestrale.

Titolo VII

Scioglimento, fusione e federazione di partito

Articolo 70. Scioglimento, fusione e federazione di partito

1. L'Assemblea cittadina statale potrà disporre lo scioglimento, la fusione e la federazione del partito. Per l'inclusione di questi punti nell'ordine del giorno dell'Assemblea cittadina statale sarà necessaria la maggioranza assoluta del Consiglio cittadino statale.
2. La decisione sullo scioglimento, la fusione o la federazione del partito potrà adottarsi solamente con la maggioranza di 3/5 tra i partecipanti all'Assemblea cittadina statale.
3. Nell'ipotesi di una fusione, l'entità fuoriuscente succederà al partito in tutti i suoi diritti e doveri

Articolo 71. La Commissione di liquidazione

1. In caso di scioglimento del partito, si designerà tra gli affiliati una Commissione di liquidazione composta da cinque membri. La stessa si assumerà il lavoro di

liquidazione del patrimonio ed eserciterà la rappresentanza comune del partito nella fase di detta liquidazione davanti a qualsiasi organismo pubblico o con terzi che mantengano relazioni con lo stesso.

2. La Commissione di liquidazione procederà con l'alienazione dei beni del partito nel momento dello scioglimento, potendo esercitare quante azioni siano necessarie in difesa del patrimonio. Il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento del partito, una volta soddisfatti gli obblighi finanziari del caso, sarà destinato a fini stabiliti nell'Assemblea che deliberi lo scioglimento, pur dovendo trattarsi di uno dei fini contemplati nei presenti statuti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

DISPOSIZIONE TRANSITORIA 1

Il Consiglio cittadino avrà come compito urgente e prioritario quello di dare impulso ai processi costituenti delle strutture territoriali. Per questo destinerà le risorse disponibili per l'organizzazione al fine di facilitare i processi elettorali. In tal senso e a meno che delle ragioni tecniche non lo impediscano si rispetterà il seguente calendario costituente territoriale:

Costituenti municipali:

- Dal 16 novembre al 5 dicembre 2014, presentazione dei/delle candidati/e alla Segreteria generale e ai Consigli cittadini. I/Le candidati/e presenteranno, come requisito fondamentale, un progetto-organizzativo per l'organizzazione nel municipio
- Dal 6 dicembre al 25 dicembre 2014, campagna elettorale
- Dal 26 dicembre al 30 dicembre 2014, votazione
- 2 gennaio 2015, proclamazione dei candidati

Costituenti autonomi

- Dal 7 gennaio al 25 gennaio, presentazione dei/delle candidati/e alla Segreteria generale e ai Consigli cittadini. I/Le candidati/e presenteranno, come requisito fondamentale, un progetto-organizzativo per l'organizzazione nella Comunità autonoma
- Dal 26 gennaio all'8 febbraio, campagna elettorale
- Dal 9 febbraio al 13 febbraio, votazioni
- 14 febbraio, proclamazione dei candidati

DISPOSIZIONE TRANSITORIA 2

Il Consiglio cittadino sarà formato dai 63 membri scelti dall'Assemblea, più il/la Segretario/a generale come membro onorario, fino a che non siano state costituite le strutture territoriali e, pertanto, possano incorporarsi al Consiglio i/le 17 Segretari/e autonomi e il/la rappresentante degli/delle iscritti/e di PODEMOS residenti all'estero.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA 3

I Circoli PODEMOS che non attengono ad alcuno degli articoli di questo protocollo avranno un termine massimo di due mesi dalla sua approvazione per adeguarsi.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA 4

Di ufficio, o su istanza di parte, la Commissione delle garanzie democratiche potrà agire immediatamente su quei casi manifestamente inadempienti rispetto a questo protocollo.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA 5

Nel caso in cui coesistano due Circoli in un medesimo ambito territoriale, il processo costituente del Consiglio cittadino e l'elezione del/della Segretario/a generale sarà mediato dalla Commissione delle garanzie democratiche.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA 6

Il termine stabilito per il silenzio amministrativo positivo dell'Articolo 45.4 di questo protocollo sarà di tre mesi, invece che di 30 giorni, durante i 6 mesi immediatamente posteriori all'Assemblea cittadina.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA 7

Il Consiglio cittadino, entro il termine dei 6 mesi, elaborerà un regolamento di sviluppo di questi Statuti che includerà delle indicazioni sanzionatorie per casi di inadempienza.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA 8

Il Consiglio cittadino formalizzerà un regime di incompatibilità per l'esercizio di cariche pubbliche e organizzative. Questo regime includerà incompatibilità di tipo personale, civile e politico e sarà di obbligato compimento per l'esercizio del diritto al suffragio passivo.

ALLEGATI

Gli Allegati I e II a questi Statuti ambiscono a dare informazioni più dettagliate sui passi da seguire nell'attivare i procedimenti decisionali particolarmente rilevanti per PODEMOS. La sua interpretazione deve essere effettuata in maniera coerente e rispettosa con le disposizioni dei presenti Statuti relativamente a questi punti.

Allegato I

Procedimenti dell'Assemblea cittadina

L'obiettivo di questo allegato è stabilire il meccanismo concreto con cui qualsiasi persona o gruppo, stando o meno in un circolo, possa avanzare proposte che si trasformeranno in iniziative politiche se appoggiate dalla maggioranza; una catena di trasmissione che consenta un flusso di volontà politiche concrete attraverso il partito. L'esistenza di un meccanismo di democrazia diretta come questo segna la differenza tra una struttura tradizionale di partito e una nuova forma di fare politica e dà alla luce la nostra scommessa sul potere in mano alla cittadinanza. Questo regolamento specifica le fasi che si dovranno seguire per mettere in pratica qualsiasi proposta scaturita dall'iniziativa cittadina.

PIANIFICAZIONE GENERALE DEL MECCANISMO DI PARTECIPAZIONE E DECISIONE

Devono esserci dibattito e informazione chiara su quello che si decide. Si deve poter contare su tutte le informazioni necessarie per poter esprimere opinioni, senza che l'informazione sia imprecisa o parziale.

La gente iscritta a PODEMOS decide direttamente attraverso le votazioni. Nessun piccolo gruppo (anche qualora fossero rappresentanti) può bloccare quello voluto da una maggioranza di membri di PODEMOS. Nel processo di dibattito è fondamentale ascoltare le posizioni minoritarie, per poter così raggiungere risultati di massimo consenso.

Agilità ed efficacia nella pratica. Il meccanismo deve far sì che regolarmente ci siano proposte che giungano a una votazione definitiva. È importante che non passi troppo tempo da che si avanzi una proposta a che la stessa venga approvata.

SPIEGAZIONE DETTAGLIATA DELLE FASI DEL MECCANISMO DI PARTECIPAZIONE E DECISIONE

A) CONSULTA CITTADINA

Fase 1. Deliberazione, dibattito e raccolta di proposte

Qualsiasi persona, gruppo di lavoro o circolo può costantemente avanzare proposte a PIAZZA PODEMOS, uno spazio di deliberazione totalmente libero e aperto dove chiunque può avanzare proposte facilmente, da dentro o fuori PODEMOS.

Per facilitarne la diffusione, saranno caricate sul sito web ufficiale di PODEMOS le proposte avallate dallo 0,2% del censo (attraverso i formulari predisposti a questo scopo) o da un numero equivalente di voti positivi nello spazio telematico denominato PIAZZA PODEMOS, situato nello spazio virtuale www.podemos.info

Fase 2. Raccolta di consensi e individuazione delle priorità

Tutte le proposte caricate sul web rimarranno catalogate affinché qualsiasi persona iscritta

a PODEMOS possa avallarle in modo sicuro attraverso un codice di votazione.

Le proposte che per questa via otterranno l'appoggio del 2% del censo saranno rimesse, nella prima domenica di ogni mese (per concentrare la diffusione di proposte e facilitare la partecipazione), all'insieme degli/delle iscritti/e e all'insieme dei circoli affinché esprimano il loro parere di conformità o meno sulla proposta in questione. L'appoggio degli iscritti si realizzerà attraverso la piattaforma sicura di votazione (utilizzando il codice) e quella dei circoli mediante formulari adibiti allo scopo.

Le proposte che, in un termine massimo di 3 mesi, siano avallate dal 10% del censo di iscritti/e o dal 20% dei circoli passeranno direttamente alla fase di inoltro e votazione.

Fase 3. Ricerca di consenso ed elaborazione della proposta definitiva che sarà sottoposta a votazione

L'organizzazione crea un gruppo di lavoro coinvolgendo i fautori della proposta e altre persone come giuristi, esperti, ecc.

Nel termine massimo di un mese, il gruppo di lavoro propone una formulazione concreta finale. Se non ci fosse il consenso sulla formulazione concreta finale, il gruppo promotore presenterà la sua proposta e dal gruppo di lavoro si potrà presentare un'altra proposta alternativa.

Fase 4. Votazione finale: il passaggio all'azione

Conclusa la fase 3, si renderanno pubbliche le proposte già sviluppate nella loro formulazione finale e si aprirà il processo di votazione attraverso la piattaforma sicura di voto. È nei compiti del Consiglio cittadino garantire la diffusione pubblica per assicurare la massima partecipazione, così come abilitare tutti i mezzi tecnici per assicurare il corretto svolgimento delle votazioni.

Se la proposta verrà approvata per maggioranza semplice, questa diventerà esecutiva esattamente nella stessa forma con cui era stata presentata. La votazione si realizzerà con voto diretto. Soltanto un'altra decisione votata direttamente dalla gente e attraverso le medesime fasi potrà modificare successivamente quanto approvato (assicurando che non siano meccanismi indiretti a modificare queste decisioni).

B) CONSULTA REVOCATORIA

Fase 1. Domanda di revoca

Qualsiasi persona, gruppo di lavoro o circolo può avanzare costantemente istanze di revoca per qualsiasi carica eletta di PODEMOS. Le proposte dovranno essere avallate dall'1% del censo (tramite formulari predisposti a tale scopo). Queste istanze saranno caricate sul web.

Fase 2. Raccolta di appoggi

Le proposte caricate sul web rimarranno catalogate affinché qualsiasi persona iscritta di PODEMOS possa appoggiarle in modo sicuro mediante un codice stabile di votazione.

Le proposte che, in un termine di 3 mesi, otterranno l'appoggio del 20% degli/delle iscritti/e o del 25% dei circoli convalidati saranno sottoposte a votazione.

Fase 3. Votazione

Il Consiglio cittadino si incaricherà di avviare il processo di votazione corrispondente, garantendo la diffusione pubblica necessaria a raggiungere la massima partecipazione, così come abiliterà i mezzi tecnici per assicurare il corretto svolgimento delle votazioni. La votazione si realizzerà per voto diretto.

C) ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA:

Fase 1. Richiesta di Assemblea generale straordinaria

Qualsiasi persona, gruppo di lavoro o circolo può sollecitare la convocazione di un'Assemblea generale straordinaria.

Le proposte dovranno essere promosse almeno dal 3% del censo (attraverso dei formulari adibiti a tale scopo). Queste istanze saranno caricate sul web.

In nessun caso potrà trascorrere meno di 1 anno tra più Assemblee cittadine generali straordinarie.

Fase 2. Raccolta di appoggi

Le proposte caricate sul web rimarranno catalogate affinché qualsiasi persona iscritta di PODEMOS possa appoggiarle in modo sicuro mediante un codice stabile di votazione. Le proposte che, in un termine di 3 mesi, otterranno l'appoggio del 25% degli/delle iscritti/e o del 30% dei circoli convalidati saranno sottoposte a votazione.

Fase 3. Votazione

Il Consiglio cittadino si incaricherà di avviare il processo di votazione corrispondente, garantendo la diffusione pubblica necessaria a raggiungere la massima partecipazione, così come abiliterà i mezzi tecnici per assicurare il corretto svolgimento delle votazioni. La votazione si realizzerà per voto diretto.

Tutti i dettagli del processo, inclusi i limiti temporali, le percentuali e le soglie minime di ogni fase, così come gli strumenti utilizzati sono modificabili, però dette modificazioni devono apportarsi attraverso congruo processo, perché non ci sia alcuna possibilità di manipolazione che stravolga la procedura in nessun momento. I dettagli devono essere tali che sempre le proposte arrivino regolarmente a sottoporsi a votazione finale.

Allegato II: CONVOCAZIONE DI DIBATTITI NEI CONSIGLI CITTADINI

Fase 1. Richiesta di Assemblea generale straordinaria

Le proposte presentate dai circoli territoriali, avallate da almeno due tecnici qualificati in materia e approvate da almeno il 10% dei circoli dell'ambito territoriale del Consiglio saranno caricate sul web per la raccolta di appoggi.

Fase 2. Raccolta di appoggi

Tutte le proposte caricate sul web rimarranno catalogate affinché qualsiasi persona iscritta di PODEMOS possa appoggiarle in modo sicuro mediante un codice stabile di votazione. Le proposte che, in un termine di 3 mesi, otterranno l'appoggio del 25% degli/delle iscritti/e o del 30% dei circoli convalidati saranno sottoposte a votazione.

Fase 3. Votazione

Il Consiglio cittadino si incaricherà di avviare il processo di votazione corrispondente, garantendo la diffusione pubblica necessaria a raggiungere la massima partecipazione, così come abiliterà i mezzi tecnici per assicurare il corretto svolgimento delle votazioni. La votazione si realizzerà per voto diretto.